

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Successione a titolo particolare nel diritto controverso: quale posizione per l'alienante?**

*Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111, comma 3, del successore a titolo particolare che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Pertanto, è legittimato a proporre appello.*

**Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 15.10.2014, n. 21773**

*...omissis...*

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 28/27/07, depositata il 6.5.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 42/01/2005, che aveva accolto il ricorso di *omissis*, avverso l'iscrizione ipotecaria da parte della xxxxxx per un credito d'imposta di Euro 46.833,29, in mancanza di prova di un regolare titolo esecutivo.

La CTR rilevava il difetto di rappresentanza processuale e sostanziale di Exxxxxxxxxx xxxx., dichiarando assorbite le ulteriori questioni e inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.

Proponeva ricorso per cassazione xxxx affidato a cinque motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.7.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Sono fondati ed assorbenti degli altri i primi due motivi di ricorso.

Col primo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c. e del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 convertito con L. n. 248 del 2005, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere che al momento della proposizione dell'appello, a seguito all'entrata in vigore della L. n. 148 del 2005, l'agente della riscossione sarebbe stato privo del potere di impugnare la sentenza e di legittimazione formale e sostanziale.

Col secondo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12, R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43 D.L. n. 203 del 2005, art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, art. 3 ritenendo ammissibile al difesa in proprio a mezzo dei propri dipendenti o avvocati del libero foro.

Entrambi i motivi, stante la loro connessione logica, vanno trattati congiuntamente. L'art. 111 c.p.c. prevede che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l'alienante dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui.

Quindi, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso la parte originaria non perde alcun potere processuale anche relativamente alla propria situazione sostanziale e il diritto ad impugnare la sentenza spetta alla parte originaria nei cui confronti è stata pronunciata, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.

Questa Corte ha rilevato che nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam") conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111, comma 3, del successore a titolo particolare che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8515 del 12/04/2006).

La disciplina introdotta dal D.L. n. 203 del 2005 non ha comportato la estinzione della società concessionaria che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è pertanto, legittimata a proporre appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi in cui era parte.

L'art. 3 del cit. D.L., modificato dalla L. n. 203 del 2005 ha realizzato, con decorrenza dal 1/10/2006 la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, attribuendo le funzioni relative alla riscossione nazionale all'agenzia delle entrate, ed esercita xxxxx

Per effetto della riforma Gxxxxx. è diventata agente della riscossione, senza alcuna sospensione o interruzione dei giudizi pendenti, non modificando la sua personalità giuridica, senza alcuna confusione tra l'agenzia delle entrate e l'agente della riscossione competente per territorio che continua a svolgere la consueta attività di riscossione, essendo rimasti immutati, anche alla luce della normativa citata, i poteri e le deleghe in capo a xxxxxxxx

Per effetto della nuova disciplina si è realizzato, ex lege, il trasferimento del potere di riscossione, svolto mediante società di diritto xxxx. e gli agenti da essa controllati, tra cui xxx

All'epoca della proposizione dell'appello (ottobre 2006) parte del giudizio era la G. s.p.a., società che ha modificato la propria denominazione in xxxxxxxxxxxx della riscossione, la Gxxxxxxxxx essendo stata parte nel giudizio di primo grado ha interesse all'impugnazione essendo rimasta soccombente ed è legittimata ex art. 111 c.p.c. in quanto la legittimazione formale e sostanziale a proporre appello avverso una sentenza della commissione tributaria provinciale emessa prima dell'entrata in vigore della L. n. 248 del 2005 rimane in capo alla singola società concessionaria, ora agente della riscossione, con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.

Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41 che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente, "salvo che non debba procedersi ad istruzione" in alcuni specifici giudizi di cognizione (comma 2, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2008, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2008, n. 286, con riferimento, in particolare, alla dichiarazione tardiva di credito di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101 al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ. ed alla citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2), non abilita il concessionario medesimo alla difesa personale, per il tramite di suoi dipendenti all'uopo espressamente delegati, in ulteriori giudizi di cognizione ed in particolare in quello relativo all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., per il quale occorre, ex art. 82 cod. proc. civ., la rappresentanza di un difensore iscritto al relativo albo (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18873 del 15/09/2011), nè davanti al giudice tributario dove deve essere assistito da uno dei soggetti muniti del potere di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie e nel giudizio di legittimità da un avvocato patrocinante in Cassazione.

I motivi di censura formulati con gli altri motivi di ricorso potranno essere riproposti nel giudizio di rinvio.

Vanno, quindi, accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---